



Prefettura di Barletta-Andria-Trani

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali

Consultazioni Elettorali e Referendarie

Barletta, data protocollo

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI
MINERVINO MURGE

AL SIG. QUESTORE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
ANDRIA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI TRANI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI BARLETTA

AI SIGG. SEGRETARI GENERALI
AI SIGG. DIRIGENTI-RESPONSABILI DEGLI UFFICI ELETTORALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

AI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI POLITICI
E MOVIMENTI POLITICI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: REFERENDUM CONFERMATIVO di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
Riunione concernente la propaganda elettorale - Trasmissione verbale.

Per i profili di rispettivo interesse, si trasmette il verbale d'intesa condiviso nella odierna riunione tenutasi presso questa Prefettura, concernente le modalità di svolgimento della propaganda elettorale in occasione delle prossime consultazioni regionali.

p. IL PREFETTO
IL DIRIGENTE DELL'AREA II
(Piazzolla)



Repubblica Italiana
Ministero dell'Interno
Direzione Provinciale di Roma

Barbara, data ricevuta

AL SIG. SINDACO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL SIG. COMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI
MONTESANO MARCHE

AL SIG. QUESTORE DI CARLETTA AGRICOLA-TRAPI
AGRICOLA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
DI CARLETTA AGRICOLA-TRAPI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
DI CARLETTA AGRICOLA-TRAPI

AL SIG. SEGRETARI GENERALI
AL SIG. DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI ELETTORALI
LORO SEDI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

AL RAPPRESENTANTE DEI PARTITI POLITICI
E MOVIMENTI POLITICI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OCCASIONE: REFERENDUM CONFORMATIVO di domenica 12 e lunedì 13 marzo 2026
Finalità: conoscere le preferenze elettorali - Trasmissione verbale.

Per i profili di interesse, si trasmette il verbale d'istanza condiviso nella
chiamata telefonica tenutasi presso questa Prefettura, concernente le modalità di svolgimento
della procedura elettorale in occasione delle prossime consultazioni regionali.

Il DIRIGENTE DELL'AREA II
P. II PREFETTO



Prefettura di Barletta-Andria-Trani

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali

Consultazioni Elettorali e Referendarie

**REFERENDUM CONFERMATIVO
di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.**

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

In data 23 febbraio 2026, alle ore 10,30, presso questa Prefettura, si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione dello svolgimento, nei giorni 22 e 23 marzo p.v., del referendum confermativo.

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario dott. Sergio Mazzia, coadiuvato dal Dirigente dell'Area II – Raccordo con gli Enti Locali, Consultazioni elettorali dott.ssa Maria Ilenia Piazzolla, hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni, delle FF.OO. e dei delegati di lista e dei partiti e movimenti politici di cui all'allegato elenco.

La presente riunione è finalizzata a consentire lo svolgimento sereno della campagna referendaria, in un clima di dialettica democratica, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali garantendo la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In particolare, i partecipanti alle competizioni elettorali si impegnano a rispettare e a far rispettare:

- **le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21), nonché di "riunirsi pacificamente..." (art. 17),** attenendosi al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 – come modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge 24 aprile 1975, n. 130;
- l'esigenza di rispettare la *par condicio* per la quale deve essere garantito uguale accesso alle forme di propaganda;



Prefettura di Barletta-Andria-Trani

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali

Consultazioni Elettorali e Referendarie

- **il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione** dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - "Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", **nonché**, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, **di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere**, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa;
- **il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune**, **nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni** (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina** (art. 162 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- si ribadisce che i soggetti che hanno titolo all'assegnazione di spazi di propaganda elettorale sono esclusivamente quelli indicati nella circolare n. 14 dell'11.02.2026, in particolare gruppi e partiti politici rappresentati in Parlamento, o che hanno avuto almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo e i soggetti promotori del referendum.

Le Amministrazioni Comunali, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, (D.lgs. n. 507/93), **nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata** (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali).

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente



Prefettura di Barletta-Andria-Trani

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali

Consultazioni Elettorali e Referendarie

responsabile (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Nell'occasione sono state richiamate le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dall'art. 1, comma 400, lett. h), dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Le parti politiche convenute si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale **che devono essere necessariamente rispettate**, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate, ed in particolare che:

1. **dal 30° giorno precedente a quello della votazione (venerdì 20 febbraio 2026)** ai sensi dell'art. 7, primo comma, della l. n. 130/75 **possono tenersi riunioni elettorali senza obbligo di preavviso all'Autorità di P.S.**, previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Durante detto periodo, **l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 comma 2, della legge n. 130/75).
2. a decorrere dal giorno di indizione dei comizi ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, movimenti politici e promotori del referendum presenti nella competizione referendaria, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.



Prefettura di Barletta-Andria-Trani

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali

Consultazioni Elettorali e Referendarie

3. **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75);
4. **sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici** assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);
5. **dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per la consultazione elettorale (**venerdì 20 febbraio 2026**) è vietata ogni forma di **propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso** – ivi compresi gli striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi – **in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti.
Le sedi dei comitati elettorali possono considerarsi equiparate a quelle dei partiti;
6. nel medesimo periodo è vietata, altresì, ogni forma di **propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75) e cioè quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di **propaganda figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
7. è consentita la distribuzione a mano **di volantini ma non il lancio dei volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75);
8. **utilizzo di QR code (Quick Response Code) su cartelloni pubblicitari** – Tale particolare modalità di comunicazione, rientra tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, come tale vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal Comune in un'ottica di "*par condicio*" fra coloro che a norma della l. 3 novembre del 2017 n. 165 hanno titolo all'assegnazione di spazi di propaganda elettorale. (cfr.



Prefettura di Barletta-Andria-Trani

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali

Consultazioni Elettorali e Referendarie

"Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno);

9. sino al penultimo giorno antecedente la data di votazione, **sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici**: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni di confronto tra più sostenitori (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000).

Si evidenzia, inoltre, che dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

10. **dal 15° giorno** antecedente quello della votazione **(a partire da sabato 7 marzo 2026)** sino alla chiusura delle operazioni di voto, **è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000). L'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni; è opportuno, però, che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione può essere consentita la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché del risultato dello scrutinio purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio;

11. **dal giorno precedente (sabato 21 marzo 2026) e in quelli della votazione (domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026), sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.** Nei giorni destinati alla votazione è altresì



Prefettura di Barletta-Andria-Trani

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali

Consultazioni Elettorali e Referendarie

vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). È consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75);

12. nel periodo di divieto di propaganda elettorale le parti convenute si impegnano **a non far utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa**; la Prefettura interesserà le competenti Autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli.

Modalità di svolgimento dei comizi

Le parti politiche convenute, nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati e giuste consuetudini elettorali consolidate convengono che:

- nel corso di riunioni tecniche presso l'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura, nel comune di Andria; Commissariato di P.S./Sindaco quale ufficiale di Governo, ove manchi il primo, negli altri comuni della provincia), potranno essere stabilite, anche eventualmente tramite sorteggio, le relative intese con riguardo alle piazze e alle fasce orarie in cui si terranno i comizi;
- in ogni caso, sarà comunque effettuata comunicazione, preventivamente, a meri fini organizzativi, all'Autorità locale di pubblica sicurezza (**Questura, nel comune di Andria; Commissariato di P.S./Sindaco quale ufficiale di Governo, ove manchi il primo, negli altri comuni della provincia**), almeno 48 ore prima e non prima di tre giorni, del luogo e dell'orario di svolgimento dei comizi;
- nelle località ove non si proceda ad intese preventive, in caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni, lasciando un congruo intervallo (almeno 30 minuti) tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico,



Prefettura di Barletta-Andria-Trani

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali

Consultazioni Elettorali e Referendarie

nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi; analoga comunicazione, per i profili di competenza, sarà fatta ai competenti uffici comunali;

- i comizi sono consentiti fino alle ore 24,00 del giorno 20 marzo 2026; **l'uso della piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico destinato ai comizi sarà consentito a ciascuno per la durata massima complessiva di centoventi minuti oltre trenta minuti per i tempi tecnici su richiamati.**
- lo spazio già prenotato sarà ceduto, a condizioni di reciprocità, per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali dei partiti o gruppi politici, previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.S., fatto salvo il diritto dei partiti e/o dei movimenti e/o dei comitati di accordarsi in merito allo scambio reciproco, o alla rinuncia all'utilizzazione degli spazi già concordati per lo svolgimento dei comizi;
- saranno evitati comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;
- non saranno distribuiti o venduti durante lo svolgimento dei comizi, materiale di propaganda, giornali e volantini, e non sarà effettuata raccolta firme.

Nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi e ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali, pertanto, non sarà, ammesso il contraddittorio con gli avversi sostenitori nei comizi all'aperto.

Il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza. Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.